



# CITTÀ DI POTENZA

N 5./2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO  
“AZ PICERNO-CAVESE ” DEL 22/01/2020**

## **IL SINDACO**

### **ACQUISITA**

la nota di protocollo n.0000817 del 15 gennaio 2020 ed integr. del 17 successivo, prodotte dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di “*voler disporre*”, in occasione dell'incontro di calcio “AZ PICERNO- CAVESE” del 22 gennaio 2020, valevole per il Campionato Nazionale di Lega Pro-girone C, i divieti di seguito riportati:

*”- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a tutti gli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nelle immediate adiacenze ed all'interno dello stadio comunale “A.VIVIANI”;*

*- divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere o alluminio o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle immediate adiacenze dello stadio “A.Viviani”*

*Inoltre,*

*- sin dalle ore 11,00 (11,30 a seguito integrazione successiva n.d.r.) il fioraio, pur rimanendo aperto, dovrà comunque sgomberare l'area antistante l'accesso al settore “ Curva Ovest” dello stadio “Viviani”, al fine di evitare che il materiale di esposizione possa essere utilizzato quale strumento di offesa;*

*- i posteggi ortofrutticoli su detto piazzale devono essere sgomberati sin dalle ore 11,00 (11,30 a seguito di integrazione successiva n.d.r.) per le stesse esigenze di ordine pubblico.”;*

### **RITENUTO**

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di mercoledì 22 gennaio 2020, adottare i divieti proposti dalla Questura;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per i motivi specificati in premessa,

**- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio “AZ PICERNO-CAVESE”, di mercoledì 22 gennaio 2020, dalle ore 12,30 alle ore 18,30, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio “A.Viviani” di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande alcoliche e superalcoliche;**

**- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio “AZ PICERNO-CAVESE ” di mercoledì 22 gennaio 2020, dalle ore 12,30 alle ore 18,30 all'esercente che effettua la somministrazione temporanea**

all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro di qualunque genere o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

- al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio "AZ PICERNO-CAVESE", di sgomberare l'area antistante l'accesso del predetto esercizio entro le ore 11,30 di mercoledì 22 gennaio 2020;

- agli assegnatari di posteggio per il commercio su aree pubbliche nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzati in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio "AZ PICERNO-CAVESE", la cessazione delle attività di vendita su aree pubbliche dalle ore 11,30 di mercoledì 22 gennaio 2020, con l'obbligo di liberare i posteggi occupati, nel rispetto delle condizioni delle rispettive concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, entro la stessa ora .

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **DISPONE**

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'URP e all'Ufficio STAMPA.

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città.

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, di consegnare il presente provvedimento, in formato cartaceo:

- **AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE**, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio;
- **AL SIG. RUGGIERI ROCCO**, nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da Costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani e di assegnatario di posteggio per il commercio su aree pubbliche;
- **AGLI OPERATORI COMMERCIALI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO** nell'area antistante lo stadio A.Viviani di seguito indicati :
  - PITTA GIUSEPPE, nato a Vietri di Potenza (PZ) l'8/11/1963 ed ivi residente alla c.da Pantone,6;
  - CAIVANO MARIA ROSARIA, nata a Picerno (PZ) l'1/10/1942 e residente a Vietri di Potenza(PZ) alla c.da Malda,13;
  - RICCO MICHELE, nato a Canosa di Puglia il 7/10/1987 e residente in S.Ferdinando di Puglia (BR) alla via S.Antonio,41;
  - MARCHETTO VITO, nato a Picerno (PZ) il 24/02/1947 ed ivi residente alla via Strada degli Orti,12;

- legale Rappresentante della soc. "ORTO FRESCO DEI F.LLI GUMA S.N.C." con sede in Picerno (PZ) alla Strada Assunta, 35;
  - legale rappresentante della soc. "NON SOLO FRUTTA S.N.C. Di Antonio e Donato Russillo" con sede in Picerno (PZ) alla Strada Assunta, 31;
- L'URP e l'Ufficio Stampa sono incaricati della diffusione del presente provvedimento.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

*Dalla Residenza Municipale, 20 gennaio 2020*

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive  
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

*IL SINDACO  
(MARIO GUARENTE)*